

CAMERA DEI DEPUTATI

II Commissione

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato

BOZZA NON CORRETTA

6 agosto 2024

ALLEGATO

Modifiche all'articolo 132 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernenti l'acquisizione di dati relativi al traffico telefonico e telematico per esigenze di tutela della vita e dell'incolumità fisica del soggetto interessato

PROPOSTE EMENDATIVE

Art. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., sostituire le parole: della vita e dell'integrità fisica del soggetto interessato *con le seguenti:* delle persone scomparse.

1. 1. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., sostituire le parole: del pubblico ministero, su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza *con le seguenti:* del giudice, su richiesta del pubblico ministero ovvero, qualora ricorrano ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto interessato, con le modalità di cui al comma 3-bis.

1. 2. Boschi.

Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., sostituire le parole: dell'autorità di pubblica sicurezza *con le seguenti:* della Polizia giudiziaria, fatta salva l'applicazione dell'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.

1. 3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previa autorizzazione del presidente del tribunale del luogo di ultimo domicilio dell'interessato ovvero, qualora ricorrano ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio all'incolumità del soggetto interessato, con le modalità di cui al comma

3-bis. Se il presidente del tribunale non ritiene sussistere le esigenze di cui al periodo precedente nega l'autorizzazione o la convalida e i dati acquisiti non possono essere utilizzati.

1. 4. Boschi.

Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il pubblico ministero, entro 48 ore dall'emissione del decreto, chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari che, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero viene convalidato nel termine stabilito, i dati possono essere utilizzati anche a fini di repressione o accertamento dei reati di cui al comma 3.

1. 5. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., aggiungere, in fine, il seguente periodo: I dati acquisiti per effetto del decreto legittimamente emesso dal pubblico ministero possono essere utilizzati anche a fini di repressione o accertamento dei reati di cui al comma 3.

1. 6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Relatore	Governo

* * *

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis.1., aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto motivato del pubblico ministero di cui al presente comma reca esplicito riferimento all'intervallo temporale di accesso in relazione alla fattispecie che trova applicazione.

1. 7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Scarpa.

Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis (Modifiche al codice civile in materia di dichiarazione di morte presunta dell'assente)

1. All'articolo 58 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola <<dieci>> è sostituita dalla seguente: <<cinque>>;

b) al secondo comma, la parola <<nove>> è sostituita dalla seguente: <<quattro>>.

1. 01. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

Relatore	Governo

* * *

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. (Permessi lavorativi retribuiti ai familiari di persone scomparse)

1. I lavoratori dipendenti pubblici o privati parenti o affini entro il terzo grado di persone scomparse, anche se non conviventi, hanno diritto a un permesso retribuito per le ore in cui devono motivatamente assentarsi per questioni legate alla scomparsa del familiare.

2. Il numero complessivo delle ore di permesso di cui al comma 1 non può superare le trentasei ore annuali.

3. Le ore di permesso di cui al comma 1 sono considerate lavorative a tutti gli effetti, compresi quelli previdenziali e assistenziali.

4. I contributi previdenziali e assistenziali dovuti sulla retribuzione corrisposta per le ore di permesso di cui al comma 1 gravano sul lavoratore e sul datore di lavoro secondo le rispettive aliquote previste dalla normativa vigente in materia.

5. Ai fini del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

1. 02. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>

* * *

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

Art. 1-bis (Assunzioni di addetti informatici per le attività di captazione dati)

1. Al fine di incrementare l'efficienza e celerità delle attività di indagine, specie per le esigenze connesse alle attività di captazione di dati informatici, è autorizzata l'assunzione presso il Ministero della Giustizia di 1.000 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, con il profilo di addetto esperto informatico.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1. 03. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

<i>Relatore</i>	<i>Governo</i>